

**CITTA' DI OVADA****PROVINCIA DI ALESSANDRIA**N. 41 R.V.

N. \_\_\_\_\_ Prot.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI -**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 11682 in data 22/07/2015 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 10 - Gaggero Flavio                 |
| 2 - Pastorino Giacomo      | 11 - Subrero Simone                 |
| 3 - Marchelli Elena        | 12 - Arancio Marica                 |
| 4 - Capello Sergio         | 13 - Bricola Giorgio                |
| 5 - Pareto Roberta         | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 6 - Sciutto Gianpiero      | 15 - Rasore Mauro Giuseppe          |
| 7 - Repetto Silvana        | 16 - Gaggero Annamaria              |
| 8 - Poggio Fabio           | 17 - Braini Emilio                  |
| 9 - Dipalma Maria Grazia   |                                     |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che questa Amministrazione persegue, in armonia con le previsioni statutarie comunali, l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente nel perseguimento dell'interesse pubblico e del buon andamento dell'attività pubblica e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini;
- che l'art. 118 della Costituzione italiana, nel testo introdotto con la riforma costituzionale del 2001, prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- che l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che *“I comuni ... svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*

Considerato:

- che non è ancora intervenuta una normativa nazionale organica e complessiva volta ad attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione;
- che ai Comuni spetta la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- che l'art. 24 del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito dalla legge 11/11/2014, n. 164 stabilisce che *“ I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”*

Ritenuto:

- che per attuare il principio di sussidiarietà e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa comunale occorre definire un insieme di norme regolamentari orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini ed, al tempo stesso, a stabilire le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal Comune;

- che si ritiene utile, pertanto, definire la disciplina regolamentare per sviluppare, all'interno della Comunità ovadese, la partecipazione attiva e sostenibile dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso specifiche formule pattizie ed attività di collaborazione con l'Amministrazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani nell'interesse pubblico;

- che la presente disciplina regolamentare intende dare, nel contempo, applicazione al citato art. 24 del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito dalla legge 11/11/2014, n. 164 individuando criteri e condizioni per la realizzazione di interventi oggetto di attività di collaborazione dei cittadini e forme di riduzione/esenzione dei tributi comunali;

Visto lo schema di Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale composto di 12 articoli e ritenuto procedere alla sua approvazione ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Uditi gli interventi:

L'Assessore Pareto Roberta: "Il regolamento che presentiamo questa sera al Consiglio Comunale è il secondo progetto inserito all'interno del "contenitore" Ovada Partecipa. E' stato consegnato a tutti i Consiglieri presenti alla commissione consigliare del 22 luglio scorso quindi mi sentirei di riassumerlo e non di leggerlo integralmente in tutti i suoi 12 articoli, fermo restando ogni chiarimento o integrazione necessaria. L'idea di creare un mezzo per attuare un progetto di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso forme di volontaria collaborazione nasce alcuni mesi fa, come già veniva indicato nella relazione previsionale al bilancio 2015. Il Regolamento come si legge nel primo articolo è ispirato al principio della sussidiarietà in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale. L'impegno operativo volontario disciplinato dal Regolamento non ha carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune, le attività volontarie rivestono carattere di occasionalità, sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite dal Comune. E' rivolto a tutti i cittadini attivi che possono svolgere gli interventi come singoli o attraverso formazioni sociali. Il Comune di Ovada ammette la partecipazione dei cittadini ad interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani quale riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Sono considerate attività di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, le azioni finalizzate alla pulizia delle aree pubbliche comunali, alla manutenzione ordinaria dei beni comunali destinati all'utilizzo pubblico, alla manutenzione e pulizia di arredi urbani. Le proposte di collaborazione da parte dei cittadini verranno gestite da una struttura organizzata interna ed ogni proposta di collaborazione dovrà ricevere il consenso del Comune attraverso specifica deliberazione della Giunta Comunale e verrà sottoposta alla valutazione tecnica degli Uffici comunali competenti per garantirne fattibilità e sostenibilità. A questo proposito saranno redatti appositi moduli per semplificare la formulazione delle proposte da parte dei cittadini. Appena la proposta di collaborazione avrà ricevuto esito favorevole si concorderà tutto ciò che è necessario al fini della realizzazione della collaborazione volontaria, per esempio: la durata dell'intervento, le modalità di azione, le conseguenze di eventuali danni a persone o cose conseguenti alle attività di intervento, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, le assunzioni di responsabilità, le eventuali forme di sostegno necessarie all'attuazione degli interventi. Il Comune di Ovada riconoscendo l'utilità sociale del volontariato civico disciplinato dal presente Regolamento ed in ragione dell'esercizio sussidiario delle attività realizzate prevede forme di riduzione dei propri tributi comunali nel rispetto dell'art. 24 del decreto

legge 12/09/2014, n. 133, convertito in legge 11/11/2014, n. 164 e comunque dei principi generali di diritto. In sede di prima applicazione il Comune di Ovada stabilisce una riduzione del tributo comunale denominato TA.RI. Le riduzioni non possono superare il 50%, con un massimo di Euro 200,00, dell'importo annuo dovuto per ciascun beneficiario. Abbiamo previsto un periodo di sperimentazione del Regolamento della durata di due anni per verificare, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, eventuali interventi correttivi”.

Il Consigliere Braini Emilio sottolinea il comportamento contrario all'etica tenuto dalla maggioranza nel presentare al Consiglio questo Regolamento dopo che era stata presentata la mozione che verrà illustrata nel punto successivo dell'ordine del giorno. E' un comportamento volto a zittire la minoranza che fa proposte per migliorare la vita cittadina. Il volontariato deve essere gratuito e quindi non ha senso che sia remunerato, se pure in termini di riduzione dei tributi. L'articolo 24 dice molte cose e può essere interpretato anche diversamente.

Il Consigliere Bricola Giorgio sottolinea che la proposta di Regolamento è stata consegnata in Commissione solo la settimana scorsa quando l'argomento era già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. E' un problema politico di mancanza di metodo partecipativo, di mancanza di rispetto verso la minoranza. Ritieni che prima di prevedere agevolazioni tributarie occorra individuare la copertura finanziaria della spesa. Esprime astensione dal voto in quanto è utile valorizzare il volontariato, ma non c'è stato il necessario confronto e collaborazione sulla proposta operativa, al fine di consentire l'apporto di idee della minoranza.

Il Consigliere Rasore Mauro Giuseppe rileva che per la prima volta si valorizza la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani. Ritieni che sia un tassello importante per favorire un cambiamento di cultura dei cittadini. Non sarà facile dare attuazione all'iniziativa, ma è comunque importante il concetto di cambiamento di cultura che viene introdotto.

Il Consigliere Marchelli Elena sottolinea che l'iniziativa di proporre questo Regolamento era già stata esposta dall'Assessore Pareto nella relazione al bilancio per le attività inerenti il suo assessorato e già nel programma di lista comparivano interessanti proposte inerenti la partecipazione. La collaborazione tra l'ente pubblico ed il volontariato è positiva e permetterebbe di ottenere benefici indiscussi per tutti i cittadini. Il territorio ovadese vanta molte e preziose associazioni che operano sul territorio ed il progetto di collaborazione tra cittadini e Amministrazione ha riscontrato interesse anche a livello di Assemblee di quartiere. Il volontariato è gratuito, è vero, però è positivo incentivare i comportamenti collaborativi attraverso agevolazioni sui tributi comunali, visto che la normativa lo consente. Il Regolamento vanta una applicabilità immediata, propone procedure semplici per il cittadino e costituisce un buon strumento per offrire opportunità di collaborazione a tutti i cittadini volenterosi. Esprime voto favorevole.

L'Assessore Subrero Simone stigmatizza i termini dispregiativi usati dal Consigliere Braini nei confronti della maggioranza ed invita il Consigliere a formulare le proprie scuse.

L'Assessore Pareto Roberta sottolinea che, al di là dei termini usati che possono essere dettati dalla foga dialettica, non comprende i motivi della rabbia manifestata dal Consigliere Braini di fronte alla proposta di regolamento, volta a valorizzare ed incentivare la partecipazione dei cittadini.

Il Consigliere Braini Emilio precisa di avere utilizzato solo termini contenuti nel vocabolario della lingua italiana. Ritieni di non poter partecipare al voto sul Regolamento in quanto ritieni che sia frutto della disonestà intellettuale della maggioranza e pertanto dichiara di assentarsi dall'aula.

Il Consigliere Braini si assenta dall'aula. I presenti sono n. 16.

Il Consigliere Bricola Giorgio esprime astensione dal voto in quanto l'idea può essere condivisibile, ci sono però delle anomalie e sarebbe stato necessario approfondire ed analizzare la proposta attraverso un confronto volto a far convergere nella proposta le idee di tutti.

Il Consigliere Rasore Mauro esprime voto favorevole per le ragioni già esposte.

Il Consigliere Sciutto Gianpiero sottolinea che il Regolamento proposto all'esame del Consiglio costituisce un tassello di continuità nelle iniziative legate al progetto "Ovada partecipa", già avviato con le Consulte di Quartiere. Viene innanzi tutto valorizzato il volontariato, la buona prassi di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione, il legame dei cittadini alla propria Città, poi ci sono anche gli incentivi costituiti dalle agevolazioni tributarie, il tutto è disciplinato dai patti di collaborazione. Ritiene la proposta condivisibile, esprime voto favorevole.

Con voti legalmente espressi con il seguente risultato: Presenti n. 16 (assente Braini Emilio), voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Bricola Giorgio; Boccaccio Assunta Onorina Ines);

### **DELIBERA**

Di approvare il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani nel testo, composto di 12 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Di dare mandato alla Giunta Comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale

Di demandare a successivi atti attuativi del presente Regolamento inerenti la disciplina dei tributi locali le determinazioni in merito alle agevolazioni tributarie previste

Di dare atto che il Regolamento di cui sopra, in considerazione del suo carattere innovativo, è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, come previsto dall'art. 12 del Regolamento medesimo e che durante tale periodo il Comune verificherà l'attuazione del Regolamento al fine di valutare la necessità di interventi correttivi

-----

Rientra in aula il Consigliere Braini. I presenti sono n. 17





# **CITTÀ DI OVADA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## **REGOLAMENTO**

**SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2015

## **Art. 1 - Finalità e principi generali**

1. Il presente Regolamento, ispirato al principio della sussidiarietà, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, è volto a sviluppare, all'interno della Comunità ovadese, la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, attraverso forme di volontaria collaborazione, nell'interesse generale, tra cittadini ed Amministrazione Comunale. La collaborazione di cui al presente Regolamento si attua attraverso la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani che, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento di interessi della collettività.
2. L'attività di collaborazione volontaria oggetto del presente Regolamento è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro.
3. Restano ferme e distinte dalla disciplina del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che regolano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la disciplina normativa e regolamentare dell'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni.
4. L'impegno operativo volontario disciplinato dal presente Regolamento non ha carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Le attività volontarie, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non sussistendo in capo ai volontari alcun obbligo di prestazioni di lavoro o di servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Lo svolgimento delle attività volontarie di cui al presente Regolamento non può mai assumere, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura del Comune, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego, né può determinare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea e libera disponibilità dei volontari.
5. Le attività di collaborazione volontaria oggetto del presente Regolamento sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite dal Comune.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
  - *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano, in forma volontaria e gratuita, per la cura e la valorizzazione dei beni comunali urbani ai sensi del presente Regolamento;
  - *Beni comuni urbani*: i beni comunali che l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative, riconosce essere funzionali al perseguimento e al soddisfacimento di interessi della collettività
  - *Cura e valorizzazione dei beni comuni urbani*: l'insieme di azioni, svolte congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione, atte a concretizzare gli interventi condivisi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, definiti e formalizzati nei patti di collaborazione, nel rispetto degli ambiti di intervento stabiliti nel presente Regolamento.



### **Art. 3 - Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina e promuove le forme di collaborazione tra cittadini attivi ed Amministrazione Comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento risponda ad una proposta di collaborazione manifestata dai cittadini ed approvata dall'Amministrazione Comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione è formalizzata attraverso l'adozione dei patti di collaborazione.

### **Art. 4 - Ruolo dei cittadini attivi**

1. La partecipazione all'attività di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere gli interventi come singoli o attraverso formazioni sociali.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i patti di collaborazione di cui al presente Regolamento sono sottoscritti dal rappresentante della formazione sociale.
4. Il Comune di Ovada ammette la partecipazione dei cittadini ad interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 5 - Ambiti di intervento**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerate attività di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, le azioni finalizzate:
  - alla pulizia delle aree pubbliche comunali (strade, piazze, marciapiedi, percorsi pedonali, aree verdi) in aggiunta alle attività già ordinariamente svolte dal Comune in forma diretta o esternalizzata;
  - alla manutenzione ordinaria di beni comunali destinati all'utilizzo pubblico;
  - alla manutenzione e pulizia di arredi urbani.

### **Art. 6 - Proposte di collaborazione**

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura organizzativa interna incaricata della gestione delle proposte di collaborazione che costituisce l'interlocutore nei rapporti con il Comune.
2. Le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune attraverso specifica deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso vi siano più proposte riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedura di tipo partecipativo.
3. Le proposte di collaborazione, presentate negli ambiti previsti dal presente Regolamento, definiscono l'intervento da realizzare finalizzato a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o a migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi.
4. La struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario per la conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla tipologia di intervento proposto.

5. Le proposte presentate sono sottoposte alla valutazione tecnica degli uffici comunali competenti che tiene conto della loro fattibilità, della loro sostenibilità in relazione agli eventuali oneri per l'Ente che possono derivare dall'intervento e della proporzionalità tra gli eventuali costi ed i risultati previsti. Sulla base delle valutazioni tecniche acquisite, la struttura competente predispone gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
6. Qualora non sussistano le condizioni tecniche per procedere, l'esito viene comunicato al proponente illustrandone le motivazioni.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter procedurale si conclude con la sottoscrizione di un patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

#### **Art. 7 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento convenzionale con cui il Comune ed i cittadini proponenti concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle proposte con l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività nell'interesse generale.
2. Il Patto di collaborazione, in relazione alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
  - il contenuto e modalità dell'intervento e gli obiettivi che la collaborazione persegue;
  - la durata dell'intervento, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - le caratteristiche di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto di intervento;
  - le conseguenze di eventuali danni a persone o cose conseguenti alle attività di intervento, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune ai sensi del successivo art. 6;
  - le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio dell'andamento dell'intervento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
  - le forme di controllo da parte del Comune, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano sorgere durante la realizzazione dell'intervento e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
  - gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità degli interventi realizzati, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante;
  - le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. I patti di collaborazione formalizzati, come anche il loro esito, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

## **Art. 8 - Forme di sostegno**

Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto definito nel patto di collaborazione, i dispositivi di protezione infortunistica eventualmente necessari, i beni strumentali ed i materiali di consumo per l'attuazione degli interventi.

1. I beni e le attrezzature eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti al termine dell'intervento al Comune per il loro riuso, ove possibile.
2. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, le necessarie coperture assicurative.
3. Per la realizzazione degli interventi non possono essere corrisposti in via diretta o indiretta, compensi o rimborsi spese di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente, a titolo gratuito e senza fine di lucro.

## **Art. 9 - Prevenzione dei rischi**

1. All'atto di avvio dell'intervento, ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le normative di sicurezza e le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura e valorizzazione cui partecipano operativamente più cittadini attivi, deve essere individuato fra gli stessi un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi connessi alla realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

## **Art. 10 - Individuazione e riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordate tra l'Amministrazione ed i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini e le associazioni che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati anche

involontariamente, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività di collaborazione.

3. I cittadini e le associazioni che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione dei beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, per la durata dell'intervento, la qualità di custodi dei beni di proprietà comunale loro consegnati, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali**

1. Il Comune di Ovada, riconoscendo l'utilità sociale del volontariato civico disciplinato dal presente Regolamento ed in ragione dell'esercizio sussidiario delle attività realizzate, prevede forme di riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività realizzate, nel rispetto dell'art. 24 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito in legge 11/11/2014, n. 164 e comunque dei principi generali di diritto.

2. In sede di prima applicazione il Comune di Ovada stabilisce una riduzione del tributo comunale denominato TA.RI. per lo svolgimento completo ed a regola d'arte delle attività di collaborazione proposte ed approvate dalla Giunta Comunale. Le riduzioni non possono superare il 50%, con un massimo di €. 200,00, dell'importo annuo dovuto per ciascun beneficiario.

3. Nel caso in cui il servizio di volontariato civico sia svolto da associazioni stabilmente costituite e giuridicamente riconosciute l'esenzione/riduzione dei tributi sarà riconosciuta agli associati che partecipino concretamente alle attività di volontariato civico secondo le regole di cui al comma precedente. A tale fine l'associazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli associati che parteciperanno alle attività di volontariato civico.

4. Le riduzioni tributarie comunali di cui ai commi precedenti verranno riconosciute sino alla concorrenza ed entro i limiti dello stanziamento complessivo che verrà disposto appositamente in bilancio di previsione assicurandone la copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Le riduzioni saranno concesse prioritariamente ai cittadini che parteciperanno alle attività di volontariato civico in forma di associazioni stabilmente costituite e giuridicamente riconosciute.

5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esenzioni tributarie comunali di cui ai commi precedenti ciascuna proposta di collaborazione, in sede di approvazione da parte della Giunta, verrà valutata in termini di priorità e di durata delle attività necessarie per la sua realizzazione al fine di effettuare una ponderazione atta a quantificare l'agevolazione tributaria spettante ai volontari partecipanti in relazione alle risorse disponibili ed al termine delle attività per ciascuna proposta di collaborazione verranno verificati il completamento e la regolare realizzazione rispetto alla proposta presentata ed approvata.

### **Art. 12 - Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi**

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare eventuali interventi correttivi.



CITTA' DI OVADA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**


---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

29 LUG 2015



IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE  
(Dr. Giorgio TALLONE)

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

29 LUG 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Angela RAVERA)

---

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE  
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE  
Carosio

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal - 7 AGO 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,


- 7 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)  
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada,

Visto: IL SINDACO




IL SEGRETARIO GENERALE



**DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA**

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data 17 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Ripubblicato all'Albo Pretorio  
del Comune per 15 giorni

dal 17 AGO 2015

al 1 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

